

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO.

PIVA 05841770828

REP. N. 3 del 08/02/2021

presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina e Benfratelli, di seguito denominata ARNAS o Azienda Ospedaliera, su richiesta del Direttore del Provveditorato, io ufficiale rogante Avv. Santo Pandolfo, nominato Ufficiale Rogante dell'ARNAS con deliberazione n. 538 del 28.03.2013, procedo alla stipula del presente contratto con riguardo alla concessione del servizio BAR, aggiudicata, giusta deliberazione n. 919 del 31.05.2018, al RTI composto da COT Soc. Coop. (capogruppo mandataria), con sede a Palermo in via Prospero Favier n.7, p.iva 03401970821 e IRCIM (mandante), con sede legale a Palermo in via Catania n. 7, p.iva 0072030082.

Volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina e Benfratelli (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) ) in persona del Provveditore pro tempore Ing. Vincenzo Spera, giusta delega conferita con atto deliberativo n. 172 del 23.05.2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

il RTI aggiudicatario nella persona del Sig. Emanuele Ribaudò nato a Palermo il 28.09.1966 identificato a mezzo di Carta d'identità n. AX6838659 rilasciata dal Comune di Palermo in data 27.10.2016, il quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Legale Rappresentante della C.O.T. Soc. Coop. mandataria dell'ATI, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1 - Norme regolatrici



L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dalle disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui il RTI è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto sottoscrivendolo in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di modifiche, concordate tra l'ARNAS e il RTI, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso.

L'esecuzione del contratto tiene conto, infine, delle dichiarazioni contenute nel verbale di Conferenza di servizi redatto in data 21.09.2020, sottoscritto dai rappresentanti di ARNAS e del RTI, le cui prescrizioni sono state già adempiute da parte del RTI.

Il contratto tiene altresì conto del cronoprogramma per come risulta modificato con nota della COT del 27.05.2020, prot. n. 2842/COT.

Il presente contratto tiene altresì conto di quanto disposto con atto deliberativo n. 67 del 22.01.2021, ai cui contenuti si rimanda integralmente, che, pur se non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

### **Articolo 2 - Oggetto e luogo della prestazione**

In base alle dichiarazioni contenute nell'offerta, la COT Soc. Coop. si obbliga a compiere tutte le attività connesse alla gestione del bar, in un immobile, meglio descritto nel CSA, che insiste all'interno del p.o. Civico, per una percentuale pari all'80% del totale dell'appalto, mentre la IRCIM srl si impegna a svolgere tutte le attività correlate ai lavori per una percentuale del 20% dell'appalto complessivamente considerato.

### **Articolo 3 - Cauzione**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, il RTI ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., garanzia fideiussoria definitiva della Allianz n.79 953 392 del 19.06.2018. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.



#### **Articolo 4 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta e nel presente contratto. Si obbliga altresì a rispettare la normativa contenuta nel d.lgs. n.222 del 25.11.2016 (segnalazione certificata per l'agibilità) relativamente alle attività lavorative oggetto dell'appalto.

#### **Articolo 5 - Corrispettivo**

Trattandosi di contratto attivo, l'Azienda Ospedaliera riceverà a titolo di canone per un periodo di sette anni presso locali dell'ARNAS, una somma complessiva di € 654.500,00, oltre iva 22% (importo degli oneri della sicurezza non ribassabile è di € 5.662,00). Il canone annuale pari a € 93.500,00 oltre iva (soggetto a revisione periodica dopo il primo anno) verrà pagato in quattro rate trimestrali anticipate (da € 23.375,00 cadauna), da corrispondere, entro 15 giorni solari dall'inizio del trimestre di riferimento, con bonifici bancari.

La prima rata dovrà essere versata entro 15 giorni dall'avvio del servizio bar (art. 8 del CSA).

#### **Articolo 6 -Responsabilità**

Il RTI è responsabile della perfetta esecuzione della concessione.

In particolare: IRCIM è responsabile per la parte relativa alla esecuzione dei lavori a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute negli atti di gara; COT è responsabile di danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività di bar.

#### **Articolo 7- Durata della concessione**

La presente concessione decorre dalla data del verbale di avvio del servizio bar, come stabilito dall'art. 4 del CSA.

#### **Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal RTI all'Amministrazione secondo la cadenza stabilita nel CSA.

#### **Articolo 9 - Penali**

Si applica l'art.42 del CSA, a cui si fa espresso rinvio, a conoscenza delle parti .

#### **Articolo 10 - Risoluzione**

Nei casi di cui all'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi specificati nell'art.53 del CSA e assunti con il presente contratto,



L'ARNAS ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, oltre al diritto di agire per il maggior danno subito. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del RTI.

#### **Articolo 11 -Recesso**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del CSA e dell'art.109 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso da comunicarsi al RTI nei termini e con le modalità previste nel CSA. L'amministrazione, in caso di recesso, dovrà comunque garantire le somme non ancora ammortizzate relative all'investimento (sia in termini di attrezzature sia in termini di lavori), da provare con adeguata documentazione contabile.

#### **Articolo 12- Cessione del contratto- Crediti**

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità e di immediata risoluzione del contratto ex art. 49 del CSA.

L'ARNAS accetta con la sottoscrizione del contratto di non cedere a terzi propri crediti maturati per i quali sia stato già emesso il correlato documento/fattura di addebito, il cui termine di pagamento non risulti scaduto (scadenza determinata al 31° giorno successivo alla data di invio della fattura elettronica ).

La Cessione non potrà comunque avere ad oggetto crediti maturandi non correlati a servizi già resi o beni già consegnati.


#### **Articolo 13 -Consenso al trattamento dei dati**

Il RTI presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente disciplina in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Si applica la normativa di cui al Regolamento UE/2016/679, a cui si fa espresso rinvio.

#### **Articolo 14 -Spese**

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del RTI aggiudicatario, ivi compresi le spese sostenute dall'ARNAS per la pubblicazione degli atti di gara e gli oneri di registrazione del contratto. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nel presente atto è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati (CSA e offerta economica), a loro noti.

#### **Articolo 15 - Foro competente**



Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

#### **Articolo 16 - Flussi Finanziari**

La Ditta, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, rappresenta di avere già comunicato i dati relativi all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 17 - Codice di comportamento**

Il RTI dichiara di avere preso visione del codice di comportamento adottato dall'ARNAS e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

La ditta si impegna a rispettare le disposizioni previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ARNAS Civico adottato con deliberazione n. 194 del 29.01.2018 e aggiornato con deliberazione n.115 del 24.01.2019.

La ditta, si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di Comportamento dell'ARNAS Civico approvato con delibera n. 98 del 30.01.2015.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Arnas Civico, si procederà alla risoluzione del presente contratto.

#### **Articolo 18 – Avviamento commerciale**

Ai sensi dell'art. 34 del CSA, al concessionario non spetta alcuna pretesa economica in ordine al riconoscimento dell'avviamento commerciale.

Il presente contratto occupa n.6 (sei) facciate, e n. 18 (diciotto) articoli, comprese le sottoscrizioni .

Per l'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli

il Provveditore pro tempore Ing. VINCENZO SPERA, giusta delega conferita con atto deliberativo n. 172 del 23.05.2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

  
Per il RTI aggiudicatario

Il Legale Rappresentante della COT (mandataria)

EMANUELE RIBAUDO  


Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 15 che così recita: "Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo".

Il legale rappresentante della Ditta



L'Ufficiale Rogante

Avv. Santo Pardo

